



ACCORDO QUADRO
tra
L'UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO - ARGENTINA
e
L'ATENEIO VENETO - ITALIA

Tra l'Universidad Nacional de Rosario (U.N.R.), con sede in Rosario, via Maipú 1065, CAP S2000CGK, Santa Fe, Repubblica Argentina, rappresentata dal Rettore, Lic. Franco Bartolacci, e l'Ateneo Veneto, con sede in Campo San Fantin, 1897 (30124) Venezia, rappresentato in questo atto dal suo legale rappresentante e Presidente, Antonella Magaraggia, PREMESSO che entrambe le istituzioni sono certe del reciproco interesse, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO I – FINALITÀ DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha lo scopo di instaurare e di sviluppare rapporti di cooperazione internazionale tra le due istituzioni attraverso la collaborazione accademica, scientifica e culturale.

ARTICOLO II – ATTIVITÀ DELLA COOPERAZIONE

La collaborazione fra entrambe le istituzioni potrà attuarsi secondo le seguenti modalità:

1. Scambio di informazioni e di pubblicazioni compreso lo scambio tra le biblioteche delle istituzioni.
2. Organizzazione o partecipazione a seminari, colloqui, convegni.
3. Sviluppo di progetti di ricerca in comune.
4. Uso di attrezzature e di materiale specifico.
5. Soggiorni di breve durata.
6. Attività di cooperazione convenute tra le parti.

ARTICOLO III – AREE DELLA COOPERAZIONE

La cooperazione si svolgerà nelle aree di comune interesse di entrambe le istituzioni.

Il personale proposto da ognuna delle parti per partecipare alle attività organizzate dovrà essere accettato dall'altra sotto rigorosi principi di idoneità professionale.

Le attività previste dal presente accordo verranno specificate in programmi o progetti che, di volta in volta, saranno perfezionati tramite la conclusione di appositi accordi specifici.

ARTICOLO IV – ACCORDI SPECIFICI

Gli accordi specifici di cui all'articolo precedente dovranno indicare:

- 1- La descrizione del programma o progetto.
- 2- I nomi dei responsabili e dei partecipanti di ogni istituzione.
- 3- La durata del programma o progetto.

1



4- Le risorse finanziarie previste per coprire le spese del programma o progetto nonché le modalità di gestione delle stesse.

5- Le previsioni per l'alloggio di responsabili, partecipanti e invitati.

ARTICOLO V – CONDIZIONI FINANZIARIE

Ogni programma o progetto dovrà descrivere in modo dettagliato gli impegni finanziari delle parti dato che il presente accordo non implica per le parti l'assunzione di alcuna obbligazione finanziaria.

La realizzazione dei programmi e dei progetti dipenderà dai fondi disponibili per gli accordi internazionali, salvo diversa previsione.

Nel caso che il programma o progetto possa produrre vantaggi economici, ne verrà stabilita la partecipazione di ognuna delle parti.

ARTICOLO VI – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Ogni informazione risultante dalle attività comuni svolte secondo il presente accordo sarà a disposizione di ambedue le parti e sarà di loro proprietà, salvo diversa previsione.

I brevetti suscettibili di ulteriori sviluppi saranno regolati dalle disposizioni e dalle leggi in vigore sui brevetti e sui diritti d'autore o di invenzione.

ARTICOLO VII – INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

Qualunque tipo di informazione di natura confidenziale risultante dal presente accordo sarà protetta dalle leggi del paese.

ARTICOLO VIII – VALIDITÀ E DURATA

a) Di conformità con le disposizioni di legge delle parti, il presente accordo ha la durata di CINQUE (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore e potrà essere rinnovato con la sottoscrizione di un nuovo accordo.

b) Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo a mezzo comunicazione scritta trasmessa all'altra con almeno SEI (6) mesi di preavviso, senza diritto a nessuna indennità.

c) Il recesso non interferirà nella continuità di programmi e di progetti in corso non espressamente rescissi delle parti.

ARTICOLO IX – COORDINAMENTO

Entro e non oltre TRE (3) mesi dalla firma del presente accordo ognuna delle parti nominerà un comitato, commissione o persona responsabile per coordinare e seguire le attività previste dal presente accordo.

ARTICOLO X – GIURISDIZIONE

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata in merito alla celebrazione, interpretazione o esecuzione degli articoli del presente accordo, verrà sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione fra le parti. Se ciò non fosse possibile, le parti si sottometteranno ai principi del Diritto Internazionale.



Universidad Nacional de Rosario



ATENEIO VENETO

Il presente accordo viene sottoscritto in DUE (2) copie, di cui UNA in lingua spagnola e UNA in lingua italiana. Ognuna delle parti trattiene una copia dell'accordo.

Data: ATENEIO VENETO Onlus
Antonella Magaraggia
La Presidente

Data: 125 JUN 2025



Lic. FRANCO BARTOLACCI
RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Rettore
Universidad Nacional de Rosario

Presidente
Ateneo